

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3571-B}

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(FANFANI)

E DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(GONELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO
(TAMBRONI)

E

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del Senatore STURZO

TESTO UNIFICATO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 16 gennaio 1962 (Stampati n. 250 e 285)

MODIFICATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

nella seduta del 7 agosto 1962

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

IN PRIMA DELIBERAZIONE

nella seduta del 21 settembre 1962

Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della Costituzione

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 settembre 1962*

TESTO

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

ART. 1.

L'articolo 56 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto.

Il numero dei deputati è di seicentotrenta.

TESTO

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Identico.

Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età.

La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per seicentotrenta e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 2.

L'articolo 57 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.

Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici.

Nessuna regione può avere un numero di senatori inferiore a sette. La Valle d'Aosta ha un solo senatore.

La ripartizione dei seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti ».

ART. 3.

L'articolo 60 della Costituzione è sostituito dal seguente:

« La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.

La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 4.

Fino all'entrata in vigore dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, dai trecentoquindici seggi di senatore da assegnare alle regioni, saranno previamente detratti i tre seggi di senatore previsti dall'articolo 1 della legge costituzionale 9 marzo 1961, n. 1.

ART. 5.

La presente legge entra in vigore con la prima convocazione dei comizi elettorali successiva alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.